



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**  
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

**RACCOMANDATA**

PROT.                      /S.C.

**ONOREVOLE PRESIDENTE  
DELLA SESTA COMMISSIONE  
SEDE**


**OGGETTO:** Reingegnerizzazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e di accreditamento istituzionale. Validità temporale dei provvedimenti e contributo alle spese dei componenti del nucleo tecnico di accreditamento. (P/90)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

**IL PRESIDENTE**

*Gigi Franco Ganay*  
*Gigi Franco Ganay*





CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XV LEGISLATURA

P/90

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il Documento

di iniziativa della *Giunta regionale*

concernente:

**Reingegnerizzazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e di accreditamento istituzionale. Validità temporale dei provvedimenti e contributo alle spese dei componenti del nucleo tecnico di accreditamento.**

è assegnato per l'espressione del parere alla **Sesta** Commissione permanente.

IL PRESIDENTE



6/20



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Presidente

Prot. n. 210

Cagliari, 12 GEN 2016

- > → Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale  
SEDE

**Oggetto:** Reingegnerizzazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e di accreditamento istituzionale. Validità temporale dei provvedimenti e contributo alle spese dei componenti del nucleo tecnico di accreditamento.

Si trasmette in allegato, per l'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, copia della deliberazione n. 67/22, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 dicembre 2015.

Il Presidente  
Francesco Pigliaru

Dir. Gen. Pres.

A. De Martini

Resp. Sett. Segreteria di Giunta

L. Veramessa



SC 062



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Estratto del verbale della Giunta Regionale del 29 dicembre 2015.**

**Presiede:** Francesco Pigliaru  
e in sua assenza, il Vicepresidente Raffaele Paci per le deliberazioni n. 11 e n. 12, per la deliberazione n. 21 e per le deliberazioni n. 31 e n. 32.

**Sono presenti gli Assessori:**

Affari generali, personale e riforma della regione	Gianmario Demuro
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Raffaele Paci
Enti locali, finanze ed urbanistica	Cristiano Erriu
Difesa dell'ambiente	Donatella Emma Ignazia Spano
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Elisabetta Giuseppina Falchi
Turismo, artigianato e commercio	Francesco Morandi
Lavori pubblici	Paolo Giovanni Maninchedda
Industria	Maria Grazia Piras
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Virginia Mura
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Claudia Firino
Igiene e sanità e assistenza sociale	Luigi Benedetto Arru
Trasporti	Massimo Deiana
<b>Assiste il Direttore generale</b>	<b>Alessandro De Martini</b>

**Si assenta:**

L'Assessore Falchi per la deliberazione n. 4, dalla deliberazione n. 21 alla deliberazione n. 29 e dalla deliberazione n. 34 alla fine della seduta.





**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 67/22 DEL 29.12.2015**

**Oggetto:** Reingegnerizzazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e di accreditamento istituzionale. Validità temporale dei provvedimenti e contributo alle spese dei componenti del nucleo tecnico di accreditamento.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/42 del 30.12.2010 "Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Revisione ed integrazione dei requisiti minimi generali e specifici per l'autorizzazione per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Classificazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private con conseguente attribuzione delle competenze autorizzative agli Enti preposti. Modifica e integrazione della Delib.G.R. n. 34/26 del 18.10.2010" e n. 47/43 del 30.12.2010 "Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Approvazione dei requisiti generali e ulteriori per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Approvazione del percorso e delle relative procedure per il passaggio dall'accREDITAMENTO transitorio all'accREDITAMENTO provvisorio e per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo istituzionale entro il 30.12.2010 delle strutture sanitarie e socio sanitarie. Approvazione definitiva" sono stati approvati in via definitiva i requisiti generali, specifici ed ulteriori nonché le procedure per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo alle strutture sanitarie e socio sanitarie regionali.

L'Assessore rammenta, altresì, che le predette deliberazioni hanno stabilito i criteri in base a cui devono essere regolamentati i percorsi autorizzativi e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie; criteri che risultano fondamentali al fine di garantire e promuovere un processo continuo di qualità nella realizzazione e gestione delle strutture pubbliche o private, afferenti al Servizio sanitario nazionale, e ciò in coerenza con il fabbisogno della comunità regionale e nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in merito ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

L'Assessore sottolinea che i percorsi tesi all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale richiedono l'utilizzo di notevoli





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N 67/22  
DEL 29 12.2015

risorse e l'impiego di tempi significativi e ciò in ragione, da un lato, delle complessità connesse alle attività di verifica e di controllo di natura amministrativa e tecnica e, dall'altro, in ragione del processo di qualità nel quale vengono coinvolti e supportati anche i soggetti pubblici o privati interessati.

L'Assessore evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.8.1990, "i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni" ciò a meno che l'amministrazione non stabilisca, secondo il proprio ordinamento, "termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza".

L'Assessore, con riferimento al contesto regionale, fa presente che:

- l'esperienza maturata fino ad oggi nell'ambito del territorio regionale, in materia di autorizzazioni e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, ha consentito di sviluppare la cultura della verifica e del controllo sulla sussistenza degli specifici requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento nonché dei requisiti ulteriori di qualità;
- allo stato attuale, oltre alle strutture autorizzate all'esercizio, sono state accreditate, in regime istituzionale, circa 300 strutture sanitarie e socio sanitarie con rilascio del relativo provvedimento di accreditamento di durata triennale;
- emergono alcune criticità in relazione all'impianto di funzionamento del sistema di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale regionale: le stesse sono dovute all'esiguità delle risorse professionali ed economiche a disposizione, ad oggi, in rapporto, da un lato, al consistente numero di istanze e pratiche istruttorie tecnico-amministrative nonché, dall'altro, in rapporto alle complesse attività di audit, svolte dal gruppo di verifica dedicato, che, tra l'altro, comportano frequenti e talvolta complessi spostamenti dei componenti del detto gruppo di verifica nell'ambito territoriale regionale;
- nell'ambito delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome, sulla base dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e dell'art. 8 quater, comma 1, del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., sono state definite le modalità di identificazione e di funzionamento dell'organismo tecnicamente accreditante (c.d. "nucleo tecnico"), di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R.n. 10 del 28.7.2006 e s.m.i., a cui sono state affidate le competenze tecnico professionali per la valutazione delle istanze e del rilascio delle autorizzazioni e dell'accREDITAMENTO.

Per tutto quanto premesso l'Assessore, al fine di garantire uno sviluppo produttivo ed economico sostenibile legato alla gestione e al controllo dei processi autorizzativi e di accREDITAMENTO





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/22  
DEL 29 12 2015

istituzionale, propone le seguenti modifiche in merito ai procedimenti relativi al rilascio dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO:

- la validità dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria (c.d. "parere di compatibilità") è fissato in un anno per le strutture di bassa complessità, due anni per le strutture di media complessità, con la previsione della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori a cadenza semestrale, e tre anni per le strutture di alta complessità con la previsione della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori a cadenza semestrale;
- successivamente al rilascio del "parere di compatibilità" positivo, la richiesta di autorizzazione all'esercizio, di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/2006, dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza dello stesso; in caso contrario il parere perderà la propria validità e potrà essere rinnovato una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi;
- il termine ultimo entro il quale l'amministrazione regionale, competente in materia di autorizzazioni e di accREDITAMENTO istituzionale, comunica il proprio assenso, concerto o nulla osta e, pertanto, addiuvine alla conclusione del procedimento amministrativo dedicato, è di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del soggetto pubblico o privato richiedente, con possibilità di sospensione del procedimento per un periodo non superiore ai trenta giorni, per una sola volta, ai fini dell'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- l'accREDITAMENTO ha una durata pari a cinque anni dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;
- il rinnovo dell'accREDITAMENTO deve essere presentato dal legale rappresentante del soggetto accREDITATO, che ne assume la relativa responsabilità, almeno 90 giorni prima della scadenza a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- il rinnovo dell'accREDITAMENTO, con domanda da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza, ha una durata di cinque anni;
- le aziende sanitarie locali devono modificare, secondo le disposizioni di cui al CCNL vigente, le regole di distribuzione delle indennità di risultato e produttività al fine di prevedere un ulteriore criterio di attribuzione delle stesse in favore dei propri dipendenti nominati componenti del nucleo tecnico di verifica e/o facenti parte dei gruppi di verifica.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità è





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N 67/22


DEL 29 12 2015

dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

#### DELIBERA

di approvare che:

- la validità dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria (c.d. "parere di compatibilità") è fissato in un anno per le strutture di bassa complessità, due anni per le strutture di media complessità, con la previsione della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori a cadenza semestrale, e tre anni per le strutture di alta complessità con la previsione della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori a cadenza semestrale;
- successivamente al rilascio del "parere di compatibilità" positivo, la richiesta di autorizzazione all'esercizio, di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/2006, dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza dello stesso; in caso contrario il parere perderà la propria validità e potrà essere rinnovato una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi;
- il termine ultimo entro il quale l'amministrazione regionale, competente in materia di autorizzazioni e di accreditamento istituzionale, comunica il proprio assenso, concerto o nulla osta e, pertanto, addiviene alla conclusione del procedimento amministrativo dedicato, è di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del soggetto pubblico o privato richiedente, con possibilità di sospensione del procedimento per un periodo non superiore ai trenta giorni, per una sola volta, ai fini dell'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- l'accREDITAMENTO ha una durata pari a cinque anni dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;
- il rinnovo dell'accREDITAMENTO deve essere presentato dal legale rappresentante del soggetto accREDITATO, che ne assume la relativa responsabilità, almeno 90 giorni prima della scadenza a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- il rinnovo dell'accREDITAMENTO, con domanda da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza, ha una durata di cinque anni;
- le aziende sanitarie locali devono modificare, secondo le disposizioni di cui al CCNL vigente, le regole di distribuzione delle indennità di risultato e produttività al fine di prevedere un ulteriore criterio di attribuzione delle stesse in favore dei propri dipendenti nominati





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/22  
DEL 29.12.2015

componenti del nucleo tecnico di verifica e/o facenti parte dei gruppi di verifica.

La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10 del 28.7.2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

F.to Alessandro De Martini

**Il Presidente**

F.to Francesco Pigliaru

